

# **CAMERA DEI DEPUTATI**<sup>N. 1269-B</sup> —

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(IGIENE E SANITÀ PUBBLICA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 20 ottobre 1977*

**MODIFICATO DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
(IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta dell'11 gennaio 1978 (Stampato n. 974).*

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(DAL FALCO)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FORLANI)**

**COL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)**

**E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(MALFATTI)**

—

Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi  
da parte dei medici cittadini di Stati membri delle  
Comunità europee

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 18 gennaio 1978*

---

TESTO

APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO  
DI STABILIMENTO

ART. 1.

Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui agli allegati A, B e C alla presente legge, è riconosciuto il titolo di medico e di medico specialista ed è consentito l'esercizio dell'attività professionale di medico.

L'uso di tali titoli, e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi enunciate negli allegati A, B e C.

Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del ministro della sanità di concerto con il ministro della pubblica istruzione.

ART. 2.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di medico, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

a) uno dei titoli previsti dall'allegato A in originale o in copia autentica, per l'attività di medico;

b) certificato di buona condotta, ovvero certificato di moralità e di onorabilità, o equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso;

TESTO

APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO  
DI STABILIMENTO

ART. 1.

*Identico.*

*Identico.*

Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge saranno modificati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformità alle direttive comunitarie.

ART. 2.

*Identico.*

*a) identico;*

*b) identico;*

c) un attestato, rilasciato dall'ambasciata italiana del paese di provenienza, da cui risulti una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

Qualora l'interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di medico specialista, oltre ai documenti di cui al comma precedente, deve presentare uno dei titoli previsti dagli allegati B e C in originale o in copia autentica.

La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

ART. 3.

Il Ministero della sanità, di intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione all'ordine dei medici della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma della autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, tramite il Ministero degli affari esteri, nonché conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni il termine di cui al primo comma è sospeso. Tale sospensione non può eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.

L'ordine dei medici, nel termine di un mese dalla data di ricezione della doman-

c) *soppresso.*

*Identico.*

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

L'Ordine dei medici, nel termine di un mese dalla data di ricezione della doman-

da, previo accertamento dell'avvenuto pagamento della tassa sulle concessioni governative, iscrive l'interessato nell'albo professionale, annotando le sue eventuali specializzazioni.

Il cittadino di altri Stati membri della Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.

ART. 4.

Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, ai sanitari di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 e successive modificazioni.

ART. 5.

Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonché quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.

A tal fine l'ordine dei medici dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

ART. 6.

Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche ai sanitari che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

da, corredata della documentazione inviata dal Ministero, adempie alla procedura per l'iscrizione stabilita dalle vigenti leggi.

Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.

ART. 4.

*Identico.*

ART. 5.

*Identico.*

ART. 6.

*Identico.*

La istituzione dei rapporti di lavoro fra i medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee e le strutture sanitarie pubbliche è ammessa secondo le normative che saranno fissate dalla legge sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

ART. 7.

Con il coordinamento del Ministero della sanità, le regioni, d'intesa con gli ordini dei medici, organizzano i corsi necessari sulla legislazione sanitaria e sociale nazionale e sulla deontologia professionale.

All'onere annuo, valutato in lire 50 milioni, si provvede per gli anni 1977 e 1978 mediante corrispondenti riduzioni del capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA  
PRESTAZIONE DEI SERVIZI

ART. 8.

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea sono ammessi alla prestazione di servizi medici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:

a) dichiarazione redatta in lingua italiana, a firma dell'interessato, dalla quale risulti la natura della prestazione che si intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;

b) certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica attività o professione in detto Stato;

c) certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui agli allegati A, B e C dei quali l'interessato intende avvalersi per la prestazione dei servizi.

ART. 7.

Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le Regioni o le province autonome di Trento e Bolzano interessate, nonché la Federazione degli Ordini dei medici, promuove, ove ne ravvisi l'opportunità, corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria e sociale nazionale e regionale, preordinati a consentire ai sanitari che ne facciano richiesta anche l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per lo esercizio della professione.

*Identico.*

*Identico.*

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE  
ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

ART. 8.

I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi medici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:

a) dichiarazione redatta in lingua italiana, a firma dell'interessato, dalla quale risultino la natura della prestazione che si intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;

b) *identico;*

c) *identico;*

In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, può essere presentata successivamente alla effettuazione delle prestazioni ed entro il termine di 15 giorni.

La documentazione prevista dal presente articolo non deve essere anteriore a 12 mesi dalla data di presentazione.

ART. 9.

Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.

Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da medici cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, l'ordine dei medici della provincia nella quale sono stati commessi gli abusi o le mancanze, comunica immediatamente i fatti al Ministro della sanità, che, con decreto motivato, proibisce al sanitario cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.

Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO PRESSO ALTRI STATI DELLE COMUNITA EUROPEE DA PARTE DI MEDICI CITTADINI ITALIANI

ART. 10.

I medici italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri della Comunità economica europea possono, a domanda, conservare la iscrizione nell'ordine provinciale italiano di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo dell'ordine dei medici di Roma.

*Identico.*

La documentazione prevista dal presente articolo deve essere di data non anteriore di 12 mesi a quella di presentazione.

ART. 9.

*Identico.*

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO PRESSO ALTRI STATI DELLE COMUNITA EUROPEE DA PARTE DI MEDICI CITTADINI ITALIANI

ART. 10.

I medici cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare la iscrizione nell'Ordine provinciale italiano di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo dell'Ordine dei medici di Roma.

ART. 11.

Ai fini dell'esercizio della professione di medico in altri paesi della Comunità economica europea da parte di medici cittadini italiani sono necessari i seguenti certificati:

a) certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui agli allegati *A*, *B* e *C* rilasciati rispettivamente, quelli di cui all'allegato *A* dalla Commissione o dal rettore della università, gli altri dal rettore dell'università;

b) certificato di buona condotta;

c) certificato di iscrizione all'albo rilasciato dall'ordine dei medici della provincia nella quale si è iscritti;

d) certificato comprovante l'effettivo esercizio della professione da parte del cittadino per i periodi richiesti dall'articolo 15, primo e secondo comma, rilasciato dal Ministero della sanità.

ART. 12.

Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino per essere ammesso alla professione di medico in un altro Stato membro della Comunità economica europea, sono tenute a confermarne la autenticità; il rettore dell'università conferma l'autenticità dei certificati e dei diplomi di abilitazione all'esercizio professionale e dei diplomi di specializzazione.

Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel più breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.

A tal fine gli ordini dei medici danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 13.

I documenti richiesti dalla presente legge se redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano

ART. 11.

Ai fini dell'esercizio della professione di medico in altri paesi delle Comunità europee da parte di medici cittadini italiani sono necessari i seguenti certificati:

a) *identico*;

b) *identico*;

c) *identico*;

d) *identico*.

ART. 12.

Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino per essere ammesso alla professione di medico in un altro Stato membro delle Comunità europee, sono tenute a confermarne l'autenticità; il rettore dell'università conferma l'autenticità dei certificati e dei diplomi di abilitazione all'esercizio professionale e dei diplomi di specializzazione.

*Identico*.

*Identico*.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 13.

*Identico*.

certificata conforme al testo straniero dalla autorità diplomatica o consolare del paese in cui il documento fu fatto ovvero da un traduttore ufficiale.

ART. 14.

Le modifiche degli statuti delle scuole di specializzazione annesse alle facoltà di medicina e chirurgia delle università, necessarie per l'esecuzione della normativa comunitaria, possono essere disposte anche se non siano trascorsi tre anni accademici dall'approvazione o dalla ultima modificazione degli statuti stessi.

ART. 15.

Nei confronti dei sanitari cittadini degli altri Stati membri in possesso di diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza prima dell'entrata in vigore della presente legge e non rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di medico e di medico specialista, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai fini del riconoscimento del titolo di medico e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione di servizi, i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attività per un periodo di almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 anni che precedono il rilascio dell'attestato;

b) ai fini del riconoscimento del titolo di medico specialista i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attività per il periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dall'allegato D.

Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta prima dell'entrata in vigore della presente legge, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista dall'allegato D per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati B e C, la dif-

ART. 14.

*Identico.*

ART. 15.

*Identico.*

a) *identico;*

b) *identico.*

Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista dall'allegato D per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati B e C, la dif-



ferenza di cui alla precedente lettera *b*) è determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei titoli I e II della presente legge.

## ART. 16.

I cittadini degli altri Stati membri che chiedano uno dei diplomi o titoli di formazione di medico specialista, che non figurano fra le specializzazioni di cui agli allegati *B* e *C* o che, pur menzionati in essi, non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione funzionanti nelle università degli studi italiane alle stesse condizioni degli aspiranti cittadini italiani.

Nel caso in cui i cittadini degli Stati membri, che intendano ottenere uno dei diplomi o titoli di cui al comma precedente, siano già in possesso di formazione specialistica risultante da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza, le scuole di specializzazione, valutati il contenuto e la durata dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli specialistici prodotti, determinano la durata della formazione complementare e delle materie su cui essa deve vertere. In tale ipotesi l'ammissione sarà concessa anche in deroga ai limiti dei posti previsti per il corso di specializzazione di cui trattasi.

## ART. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ferenza di cui alla precedente lettera *b*) è determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato.

*Identico.*

## ART. 16.

*Identico.*

Nel caso in cui i cittadini degli Stati membri, che intendano ottenere uno dei diplomi o titoli di cui al comma precedente, siano già in possesso di formazione specialistica risultante da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza, le scuole di specializzazione, valutati il contenuto e la durata dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli specialistici prodotti, determinano la durata della formazione complementare e le materie su cui essa deve vertere. In tale ipotesi l'ammissione sarà concessa anche in deroga ai limiti dei posti previsti per il corso di specializzazione di cui trattasi.

## ART. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO (A)

1) DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI MEDICO:

a) in Germania:

1. « Zeugnis über die ärztliche (Staatsprüfung) » (certificato dell'esame di Stato in medicina), rilasciato dalle autorità competenti e « Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinal-assistent » (certificato attestante il compimento del periodo preparatorio come assistente medico), nei casi in cui tale periodo sia prescritto dalla legislazione tedesca per il compimento del ciclo d'istruzione;

2. gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che certificano l'equipollenza dei diplomi rilasciati a decorrere dall'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con quelli enumerati sub 1;

b) in Belgio:

« Diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements » « het wettelijk diploma van doctor in de genees - heel - en verloskunde » (diploma legale di laurea di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia), rilasciato dalle facoltà di medicina delle università o dalla commissione centrale o dalle commissioni di Stato per l'insegnamento universitario;

c) in Danimarca:

« Bevis for bestået laegevidenskabelig embedseksamen » (diploma legale di dottore in medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina di una università, unitamente al « dokumentation for gennemfort praktisk uddannelse » (certificato di tirocinio), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;

d) in Francia:

1. « Diplôme d'Etat de docteur en médecine » (diploma di Stato di laurea in medicina) rilasciato dalle facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università;

2. « Diplôme d'université de docteur en médecine » (diploma universitario di laurea in medicina), nella misura in cui detto diploma sancisca lo stesso ciclo di forma-

zione previsto per il diploma di Stato di laurea in medicina;

e) in Irlanda:

« Primary qualification » (certificato attestante le conoscenze di base), concesso in Irlanda dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita, rilasciato da detta commissione e che autorizzano la registrazione in quanto « fully registered medical practitioner » (medico generico);

f) in Italia:

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione di esame di Stato;

g) nel Lussemburgo:

1. « Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements » (diploma di Stato di laurea di dottore in medicina, chirurgia ed ostetricia) rilasciato dalla commissione statale d'esame autenticato dal ministro della pubblica istruzione e « Certificat de stage » (certificato di tirocinio) rilasciato dal ministro della sanità pubblica;

2. i diplomi che conferiscono un attestato di istruzione superiore in medicina rilasciato in uno dei paesi della Comunità e che danno accesso al tirocinio senza dare accesso alla professione dopo aver ottenuto l'omologazione del ministro dell'educazione nazionale conformemente alla legge del 18 giugno 1969 sull'istruzione superiore e la omologazione dei titoli e attestati stranieri di istruzione superiore, accompagnati dal certificato di tirocinio rilasciato dal ministro della sanità pubblica;

h) nei Paesi Bassi:

« Universitair getuigschrift van arts » (certificato universitario di medico);

i) nel Regno Unito:

« Primary qualification » (certificato attestante le conoscenze di base) concesso nel Regno Unito dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita rilasciato da detta commissione, e che autorizzano la registrazione in quanto « fully registered medical practitioner » (medico generico).

ALLEGATO (A

*Identico.*

ALLEGATO (B)

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE COMUNI A TUTTI GLI STATI MEMBRI:

*in Germania:*

« Von den Landesärztekammern erteilte fachärztliche Anerkennung » (certificato di specializzazione medica), rilasciato dall'ordine professionale dei medici del Land;

*in Belgio:*

« Titre d'agrégation en qualité de médecin spécialiste/erkenningstitel van specialist » (certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista), rilasciato dal ministro della sanità pubblica;

*in Danimarca:*

« Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallaege » (certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;

*in Francia:*

« Certificat d'études spéciales de médecine » (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalle facoltà di medicina, dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università;

« Attestation de médecin spécialiste qualifié (certificato di medico specialista qualificato), rilasciato dal consiglio dell'ordine dei medici;

« Certificat d'études spéciales de médecine » (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o l'attestato di equivalenza di tali certificati rilasciato dal ministro della pubblica istruzione;

*in Irlanda:*

« Certificate of specialist doctor » (diploma di medico specialista), rilasciato dalla competente autorità a tal fine riconosciuta dal ministro della sanità pubblica;

*in Italia:*

Diploma di medico specialista, rilasciato dal rettore di una università;

*nel Lussemburgo:*

« Certificat de médecin spécialiste » (diploma di medico specialista), rilasciato dal ministro della sanità pubblica su parere dell'ordine dei medici;

*nei Paesi Bassi:*

« Het door de Specialisten-Registratiecommissie (S.R.C.) afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Specialistenregister » (certificato di ammissione e di iscrizione nel registro degli specialisti, rilasciato dal collegio degli specialisti);

*nel Regno Unito:*

« Certificate of completion of specialist training » (certificato attestante la formazione di specialista), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta.

Le denominazioni in vigore negli Stati membri, corrispondenti alle specializzazioni in questione, sono le seguenti:

— *anestesia e rianimazione:*

Germania: Anästhesie  
Belgio: anesthésiologie/anesthésie  
Danimarca: Anaesthesiologi  
Francia: anesthésie-réanimation  
Irlanda: Anaesthetics  
Italia: anestesia e rianimazione  
Lussemburgo: anesthésie-réanimation  
Paesi Bassi: anesthésie  
Regno Unito: anaesthetics

— *Chirurgia generale:*

Germania: Chirurgie  
Belgio: chirurgie/heelkunde  
Danimarca: kirurgi eller kirurgiske sygdomme  
Francia: chirurgie générale  
Irlanda: general surgery  
Italia: chirurgia generale  
Lussemburgo: chirurgie générale  
Paesi Bassi: heelkunde  
Regno Unito: general surgery

— *neurochirurgia:*


Germania: Neurochirurgie  
Belgio: neurochirurgie/neurochirurgie  
Danimarca: neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme  
Francia: neurochirurgie  
Irlanda: neurological surgery  
Italia: neurochirurgia

ALLEGATO (B)

*Identico.*

- Lussemburgo: neurochirurgie  
Paesi Bassi: neurochirurgie  
Regno Unito: neurological surgery
- *ostetricia e ginecologia:*
- Germania: Frauenheilkunde und Geburtshilfe  
Belgio: gynécologie-obstétrique/gynaecologie-verloeskunde  
Danimarca: gynaekologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødsels-hjaelp  
Francia: obstétrique et gynécologie médicale  
Irlanda: obstetrics and gynaecology  
Italia: ostetricia e ginecologia  
Lussemburgo: gynécologie-obstétrique  
Paesi Bassi: verloskunde en gynaecologie  
Regno Unito: obstetrics and gynaecology
- *medicina interna:*
- Germania: Innere Medizin  
Belgio: médecine interne/inwendige geneeskunde  
Danimarca: intern medicin eller medicinske sygdomme  
Francia: médecine interne  
Irlanda: general (internal) medicine  
Italia: medicina interna  
Lussemburgo: maladies internes  
Paesi Bassi: inwendige geneeskunde  
Regno Unito: general medicine
- *oculistica:*
- Germania: Augenheilkunde  
Belgio: ophtalmologie/ophthalmologie  
Danimarca: oftalmologi eller øjensygdomme  
Francia: ophtalmologie  
Irlanda: ophthalmology  
Italia: oculistica  
Lussemburgo: ophtalmologie  
Paesi Bassi: oogheelkunde  
Regno Unito: ophthalmology
- *otorinolaringoiatra:*
- Germania: Hals-, Nasen-,Ohrenheilkunde  
Belgio: oto-rhino-laryngologie/oto-rino-laryngologie  
Danimarca: oto-rhino-laryngologi eller ore-naese-halssygdomme  
Francia: oto-rhino-laryngologie  
Irlanda: otolaryngology
- Italia: otorinolaringoiatria  
Lussemburgo: oto-rhino-laryngologie  
Paesi Bassi: keel-, neus- en oorheelkunde  
Regno Unito: otolaryngology
- *pediatria:*
- Germania: Kinderheilkunde  
Belgio: pédiatrie/pediatrie  
Danimarca: paediatrici eller bornesygdomme  
Francia: pédiatrie  
Irlanda: paediatrics  
Italia: pediatria  
Lussemburgo: pédiatrie  
Paesi Bassi: kindergeneeskunde  
Regno Unito: paediatrics
- *tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio:*
- Germania: Lungen- und Bronchialheilkunde  
Belgio: pneumologie/pneumologie  
Danimarca: medicinske lungesygdomme  
Francia: pneumo-ptisiologie  
Irlanda: respiratory medicine  
Italia: tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio  
Lussemburgo: pneumo-ptisiologie  
Paesi Bassi: ziekten der luchtwegen  
Regno Unito: respiratory medicine
- *urologia:*
- Germania: Urologie  
Belgio: urologie/urologie  
Danimarca: urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme  
Francia: urologie  
Irlanda: urology  
Italia: urologia  
Lussemburgo: urologie  
Paesi Bassi: urologie  
Regno Unito: urology
- *ortopedia e traumatologia:*
- Germania: Orthopädie  
Belgio: orthopédie/orthopedie  
Danimarca: ortopaedisk kirurgi  
Francia: orthopédie  
Irlanda: orthopaedic surgery  
Italia: ortopedia e traumatologia  
Lussemburgo: orthopédie  
Paesi Bassi: orthopedie  
Regno Unito: orthopaedic surgery

*Identico.*



ALLEGATO (C)

DENOMINAZIONI CORRISPONDENTI ALLE SPECIALIZZAZIONI PROPRIE DI DUE O PIÙ STATI MEMBRI:

— *biologia clinica:*

Belgio: biologie clinique/klinische biologie  
Francia: biologie médicale  
Italia: patologia diagnostica di laboratorio

— *ematologia biologica:*

Danimarca: klinisk blodtypeserologi  
Lussemburgo: hématologie biologique

— *microbiologia - batteriologia:*

Danimarca: klinisk mikrobiologi  
Irlanda: microbiology  
Italia: microbiologia  
Lussemburgo: microbiologie  
Paesi Bassi: bacteriologie  
Regno Unito: medical microbiology

— *anatomia patologica:*

Germania: Pathologische Anatomie  
Danimarca: patologisk anatomi og histologi eller vævsundersogelse  
Francia: anatomie pathologique  
Irlanda: morbid anatomy and histopathology  
Italia: anatomia patologica  
Lussemburgo: anatomie pathologique  
Paesi Bassi: pathologische anatomie  
Regno Unito: morbid anatomy and histopathology

— *biochimica:*

Danimarca: klinisk kemi  
Irlanda: chemical pathology  
Lussemburgo: biochimie  
Paesi Bassi: klinische chemie  
Regno Unito: chemical pathology

— *immunologia:*

Irlanda: clinical immunology  
Regno Unito: immunology  
Italia: immunoematologia

— *chirurgia plastica:*

Belgio: chirurgie plastique/plastische heelkunde  
Danimarca: plastikkirurgi  
Francia: chirurgie plastique et reconstructive  
Irlanda: plastic surgery  
Italia: chirurgia plastica  
Lussemburgo: chirurgie plastique  
Paesi Bassi: plastische chirurgie  
Regno Unito: plastic surgery

— *chirurgia toracica:*

Belgio: chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax  
Danimarca: thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme  
Francia: chirurgie thoracique  
Irlanda: thoracic surgery  
Italia: chirurgia toracica  
Lussemburgo: chirurgie thoracique  
Paesi Bassi: cardio-pulmonale chirurgie  
Regno Unito: thoracic surgery

— *chirurgia pediatrica:*

Irlanda: paediatric surgery  
Italia: chirurgia pediatrica  
Lussemburgo: chirurgie infantile  
Regno Unito: paediatric surgery

— *chirurgia vascolare:*

Belgio: chirurgie des vaisseaux bloedvatenheelkunde  
Italia: cardio-angio chirurgia  
Lussemburgo: chirurgie cardio-vasculaire

— *cardiologia:*

Belgio: cardiologie/cardiologie  
Danimarca: cardiologi eller hjerte- og kredsløbssygdomme  
Francia: cardiologie et médecine des affections vasculaires  
Irlanda: cardiology  
Italia: cardiologia  
Lussemburgo: cardiologie et angiologie  
Paesi Bassi: cardiologie  
Regno Unito: cardio-vascular diseases

— *gastroenterologia:*

Belgio: gastro-entérologie/gastroenterologie  
Danimarca: medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme



ALLEGATO (C)

*Identico.*


- Francia: maladies de l'appareil digestif  
Irlanda: gastroenterology  
Italia: malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio  
Lussemburgo: gastro-entérologie et maladies de la nutrition  
Paesi Bassi: maag-en darmziekten  
Regno Unito: gastroenterology
- *reumatologia*:
- Belgio: rhumatologie/reumatologie  
Francia: rhumatologie  
Irlanda: rheumatology  
Italia: reumatologia  
Lussemburgo: rhumatologie  
Paesi Bassi: reumatologie  
Regno Unito: rheumatology
- *ematologia generale*:
- Irlanda: haematology  
Italia: ematologia  
Lussemburgo: hématologie  
Regno Unito: haematology
- *endocrinologia*:
- Irlanda: endocrinology and diabetes mellitus  
Italia: endocrinologia  
Lussemburgo: endocrinologie  
Regno Unito: endocrinology and diabetes mellitus
- *fisioterapia*:
- Belgio: physiothérapie/fysiotherapie  
Danimarca: fysiurgi og rehabilitering  
Francia: rééducation et réadaptation fonctionnelles  
Italia: fisioterapia  
Paesi Bassi: revalidatie
- *stomatologia*:
- Francia: stomatologie  
Italia: odontostomatologia  
Lussemburgo: stomatologie
- *neurologia*:
- Germania: Neurologie  
Danimarca: neuromedicin eller medicinske nervesygdomme  
Francia: neurologie  
Irlanda: neurology  
Italia: neurologia
- Lussemburgo: neurologie  
Paesi Bassi: neurologie  
Regno Unito: neurology
- *psichiatria*:
- Germania: Psychiatrie  
Danimarca: psykiatri  
Francia: psychiatrie  
Irlanda: psychiatry  
Italia: psichiatria  
Lussemburgo: psychiatrie  
Paesi Bassi: psychiatrie  
Regno Unito: psychiatry
- *neuropsichiatria*:
- Germania: Neurologie und Psychiatrie  
Belgio: neuropsychiatrie/neuropsychiatrie  
Francia: neuropsychiatrie  
Italia: neuropsichiatria  
Lussemburgo: neuropsychiatrie  
Paesi Bassi: zenuw-en zielsziekten
- *dermatologia e venerologia*:
- Germania: Dermatologie und Venerologie  
Belgio: dermato-vénérologie/dermato-venerologie  
Danimarca: dermato-venerologi eller hud-og konssygdomme  
Francia: dermato-vénérologie  
Italia: dermatologia e venerologia  
Lussemburgo: dermato-vénérologie  
Paesi Bassi: huid-en geslachtsziekten
- *dermatologia*:
- Irlanda: dermatology  
Regno Unito: dermatology
- *venerologia*:
- Irlanda: venereology  
Regno Unito: venereology
- *radiologia*:
- Germania: Radiologie  
Francia: radiologie  
Italia: radiologia  
Lussemburgo: électroradiologie  
Paesi Bassi: radiologie
- *radio diagnostica*:
- Belgio: radiodiagnostic/radiodiagnose  
Danimarca: diagnostik radiologi eller rontgenundersogelse

*Identico.*



- Francia: radio-diagnostic  
Irlanda: diagnostic radiology  
Paesi Bassi: radiodiagnostiek  
Regno Unito: diagnostic radiology
- *radioterapia*:
- Belgio: radio-radiumthérapie/  
radio-radiumtherapie  
Danimarca: terapeutisk radiologi eller  
strålebehandling  
Francia: radiothérapie  
Irlanda: radiotherapy  
Paesi Bassi: radiotherapie  
Regno Unito: radiotherapy
- *medicina tropicale*:
- Belgio: médecine tropicale-tropische  
geneeskunde  
Danimarca: tropemedicin  
Irlanda: tropical medicine  
Italia: medicina tropicale  
Regno Unito: tropical medicine
- *psichiatria infantile*:
- Germania: Kinder und Jugendpsychiatrie  
Danimarca: bornepsykiatri  
Francia: pédo-psychiatrie  
Italia: neuropsichiatria infantile
- *geriatria*:
- Irlanda: geriatrics  
Regno Unito: geriatrics
- *malattie renali*:
- Danimarca: nefrologi eller medicinske  
nyresygdomme  
Irlanda: nephrology
- Italia: nefrologia  
Regno Unito: renal diseases
- *malattie infettive*:
- Irlanda: communicable diseases  
Italia: malattie infettive  
Regno Unito: communicable diseases
- *community medicine*:
- Irlanda: community medicine  
Regno Unito: community medicine
- *farmacologia*:
- Germania: Pharmakologie  
Irlanda: clinical pharmacology and the-  
rapeutics  
Regno Unito: clinical pharmacology and  
therapeutics
- « *occupational medicine* »:
- Irlanda: occupational medicine  
Regno Unito: occupational medicine  
Italia: medicina del lavoro
- *allergologia*:
- Italia: allergologia ed immunologia cli-  
nica  
Paesi Bassi: allergologie
- *chirurgia dell'apparato digerente*:
- Belgio: chirurgie abdominale/heelkunde  
op het abdomen  
Danimarca: kirurgisk gastroenterologi  
eller kirurgiske mave-tarmsygdomme  
Italia: chirurgia dell'apparato digerente

*Identico.*



ALLEGATO (D)

DURATA MINIMA DELLE FORMAZIONI DI SPECIALIZZAZIONE:

1° gruppo (5 anni):

chirurgia generale;  
neurochirurgia;  
medicina interna;  
urologia;  
ortopedia.

2° gruppo (4 anni):

ginecologia-ostetricia;  
pediatria;  
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

3° gruppo (3 anni):

anestesia e rianimazione;  
oftalmologia;  
otorinolaringoiatria.

4° gruppo (5 anni):

chirurgia plastica;  
chirurgia toracica;  
cardioangio-chirurgia;  
neuropsichiatria;  
chirurgia pediatrica;  
chirurgia dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio.

5° gruppo (4 anni):

cardiologia;  
malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio;  
neurologia;  
reumatologia;  
psichiatria;  
biologia clinica;  
radiologia;  
radiodiagnostica;  
radioterapia;  
medicina tropicale;  
farmacologia;  
psichiatria infantile;  
microbiologia-batteriologia;  
anatomia patologica;  
« occupational medicine »;  
chimica biologica;  
immunologia;  
dermatologia;  
venerologia;  
geriatria e gerontologia;  
nefrologia;  
malattie infettive;  
« community medicine »;  
ematologia biologica.

6° gruppo (3 anni):

ematologia generale;  
endocrinologia;  
fisioterapia;  
odontostomatologia;  
dermatologia e venerologia;  
allergologia;  
immunoematologia.

ALLEGATO (D)

*Identico.*